

## **INFORMATIVA SUL RICORSO AVVERSO GLI ATTI TRIBUTARI**

**Dal primo gennaio 2016 entrano in vigore gli istituti del reclamo e mediazione anche per i tributi locali.**

Con il decreto legislativo 24/09/2015, n. 156 è stata approvata la riforma del contenzioso tributario che ha introdotto rilevanti modifiche nella precedente procedura relativa alla presentazione del ricorso tributario (nuovo articolo 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

A decorrere dal primo gennaio 2016 la presentazione del ricorso per importi pari o inferiori a € 20.000,00 avrà effetto di reclamo e non sarà procedibile per 90 giorni dalla notifica al Comune, termine entro il quale dovrà essere conclusa la procedura del reclamo-mediazione.

In via transitoria, gli atti seguiranno un duplice binario: per i ricorsi presentati entro il 31 dicembre 2015 si applica ancora la vecchia procedura. Per quello che saranno proposti dal primo gennaio 2016 si applica la predetta nuova normativa.

### **Il ricorso.**

Il Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 ha istituito le Commissioni Tributarie, che sono i giudici chiamati a risolvere le "liti fiscali" comprese quelle tra i contribuenti e il Comune o il Concessionario del servizio di riscossione.

### **Gli atti impugnabili.**

L'articolo 19 del Decreto Legislativo citato elenca tutti i provvedimenti impugnabili per vizi propri. Per i tributi comunali si tratta di:

- avvisi di accertamento,
- diniego di rimborso;
- cartella di pagamento e ordinanza ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910, quando l'atto presupposto di questa non è stato correttamente notificato e quindi il contribuente non ha potuto verificarlo ed eventualmente impugnarlo.

### **Il Procedimento.**

Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546, come modificato dal Decreto Legislativo 24/09/2015, n. 156, che regola le fasi del processo tributario.

### **RICORSO-RECLAMO ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.**

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso-reclamo al Comune, a pena di improcedibilità del ricorso (vedi modello).

L'istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l'accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio

presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso reclamo che vale come ricorso.

Al ricorso-reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.

## **RICORSO.**

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento del Comune, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricevimento dello stesso, a pena di inammissibilità.

Il ricorso, contenente l'esposizione delle proprie ragioni in fatto e in diritto ed intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, deve essere presentato al Comune con una delle seguenti modalità:

- notifica dell'atto secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile
- spedizione dell'atto mediante raccomandata A/R in plico senza busta
- consegna diretta del ricorso all' Ufficio Protocollo del Comune
- mediante PEC all'indirizzo: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net

Il contribuente deve, inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il proprio fascicolo.

## **Periodo transitorio.**

Per i ricorsi proposti entro il 31 dicembre 2015 non è prevista la procedura del ricorso-reclamo.

Dal primo gennaio 2016, per le controversie di valore inferiore a euro 20.000,00, vi è l'obbligo di proporre ricorso-reclamo.

Per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro il contribuente può proporre il ricorso-reclamo senza assistenza tecnica. Qualora l'atto impugnato sia di importo superiore a 3.000,00 euro vi è l'obbligo dell'assistenza da parte di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito, iscritto nel relativo albo professionale).

Il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria la discussione in pubblica udienza. La richiesta può essere inserita direttamente nel ricorso o nel ricorso-reclamo o proposta con successiva istanza da presentare in Comune e presso la segreteria della Commissione Tributaria fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione.

La mancata presentazione del ricorso rende definitivo l'atto e legittima la riscossione della pretesa tributaria del Comune.

*San Bonifacio, 03 dicembre 2015.*